

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Giulia Pasinetti
Laura Montagnini
Claudia Bertoli
Roberto Brustia
Giulia Castellucchio

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Elena De Nard

AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2021

Sommario

Il trattamento fiscale della rivalsa.....	1
Provvedimento IVASS n. 111.....	2
Ammissione agenti Fondo di Garanzia.....	3
Limite contanti ridotto a 1.000 euro dal 2022.....	3
Deducibilità omaggi.....	4

Il trattamento fiscale della rivalsa

Il trattamento fiscale della rivalsa corrisposta dagli agenti di assicurazione è da sempre oggetto di discussione circa la sua corretta imputazione a bilancio e quindi alla sua modalità di deduzione dell'imponibile fiscale. Nel tempo si è consolidata la tesi che la rivalsa abbia natura di immobilizzazione immateriale ma non è stato condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza se questa sia identificabile quale **spesa pluriennale deducibile** nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108 TUIR) o se rappresenti una vera e propria **attività immateriale** e sia quindi deducibile come **l'avviamento**, ai sensi dell'art.103 c.3 del TUIR (tesi maggioritaria e più aderente all'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza).

Non essendoci una precisa norma fiscale di riferimento il tema ha lasciato spazio a differenti interpretazioni, coadiuvate anche da diverse sentenze delle commissioni tributarie che si sono alternate negli anni.

Con la recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.29987 del 25/10/2021) che ha confermato la tesi secondo la quale la **rivalsa deve essere equiparata all'avviamento** e per tale motivo **deve essere imputata per 1/18 in ciascun esercizio**, pare adesso delinearsi un'indicazione forte circa il corretto trattamento della rivalsa.

Con questa pronuncia della Suprema Corte si delinea di fatto una fonte giuridica solida a favore della tesi che equipara la rivalsa all'avviamento e per tale motivo in sede di eventuale contenzioso con l'Agenzia delle Entrate circa una differente modalità di deduzione più favorevole all'agente, la stessa potrà far valere la sentenza a proprio favore.

Pare quindi opportuna l'apertura di un confronto della categoria con le parti Ministeriali (confronto di cui lo SNA si è già fatto promotore) al fine di consentire agli agenti la deducibilità del costo con la competenza economica prevista dell'art.37 dell'Accordo Nazionale Agenti, il quale impone l'onere della rivalsa in 6, 9 o 12 anni a seconda della durata della precedente gestione di agenzia.

Provvedimento IVASS n. 111

Con il Provvedimento IVASS del 13/07/2021 sono stati stabiliti nuovi obblighi in tema di **antiriciclaggio** e **revisione** per gli agenti.

L'art. 5 del provvedimento ha previsto che gli agenti e i broker assicurativi dovranno istituire la Funzione Antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a 30;
- volume dei premi lordi contabilizzati (**relativi ai rami vita**) superiore a € 15 milioni.

L'art.8 del provvedimento ha invece disciplinato l'istituzione della funzione di revisione interna qualora le agenzie siano costituite in forma di società e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a 100;
- volume dei premi lordi contabilizzati (**relativi ai rami vita**) superiore a € 20 milioni.

Le funzioni di antiriciclaggio e di revisione interna dovranno essere istituite dalle agenzie a partire dal 01/01/2022 qualora i sopracitati limiti siano stati superati per almeno un biennio.

Ammissione agenti Fondo di Garanzia

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13/05/2021 è stata apportata una modifica ai requisiti di ammissibilità del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. **La modifica ha interessato i codici ATECO degli agenti assicurativi che adesso sono quindi ammessi al fondo.** Già nel 2020 gli agenti erano stati inclusi ad alcuni provvedimenti specifici che interessavano il Fondo (come la garanzia sui finanziamenti previsti da DL Liquidità 23/2020), ma tali inclusioni erano dovute solo alla situazione emergenziale in atto ed erano peraltro stati oggetto di costanti modifiche con successivi decreti ed in ambito di conversione degli stessi in legge. Con l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale la categoria degli agenti di assicurazione potrà finalmente godere a pieno delle garanzie previste dal Fondo anche per tutti gli interventi futuri che verranno decisi dal legislatore.

Limite contanti ridotto a 1.000 euro dal 2022

Con il nuovo anno si concluderà il processo di graduale riduzione del tetto massimo dei pagamenti effettuabili in contanti previsto da tempo previsto ed incluso nella legge n.124 del 2019. A partire dal **1/1/2022** si potranno difatti effettuare pagamenti in contanti per un **importo massimo di 999,99 euro.**

Dalle ultime dichiarazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze non pare esserci la possibilità di ulteriori proroghe e sarà quindi necessario porre attenzione agli incassi e ai pagamenti effettuati, ricordando altresì che le **sanzioni** previste partono da un **importo minimo di 1.000 euro.**

Si ricorda che quanto sopra rappresenta una regola per la generalità dei contribuenti mentre per la categoria degli assicuratori **rimangono sempre validi anche i limiti imposti dall'IVASS** (Regolamento 40/2018 – art.54) sugli incassi in contanti dei premi relativi alle diverse tipologie di polizze.

Deducibilità omaggi

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, periodo nel quale le imprese si trovano ad affrontare costi per omaggi e regalie a dipendenti, collaboratori, clienti e altri soggetti, ricordiamo la relativa disciplina fiscale ai fini della corretta contabilizzazione delle spese sostenute.

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi sono:

- **integralmente deducibili** dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se il loro **valore unitario non supera i 50 euro** di imponibile;
- qualificati come **spesa di rappresentanza per importi superiori a 50 euro** e quindi soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art.108 c.2 del TUIR. *(per le imprese con proventi fino a 10 milioni di euro tali spese sono deducibili nel limite dell'1,5% dei ricavi)*

Inoltre, per la deducibilità delle spese di rappresentanza la normativa richiede il rispetto dei requisiti di **inerenza e di congruità**; pertanto, qualora fossero superati limiti di spesa annui previsti dalla legge o non fosse dimostrabile l'inerenza tra i costi sostenuti e l'attività di impresa, tali spese sarebbero da intendersi totalmente indeducibili.

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di questi beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e sarà deducibile dalla base imponibile nei limiti di legge.

Brescia, lì 09/11/2021

Studio Della Frera-Borboni & Associati

